

CHIAMATA ALLE ARTI: SALVIAMO IL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA

SEGNALAZIONE E APPELLO URGENTE

AFFINCHÉ DALLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA
(IN APPROVAZIONE CON VOTO DI FIDUCIA ALLA CAMERA IL 5 APRILE 2017)

SIA STRALCIATO L'ARTICOLO 68

CHE METTE IN GRAVE PERICOLO IL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE

RACCOLTA FIRME ENTRO 5 APRILE 2017

Al Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella

Al Presidente del Senato della Repubblica On. Pietro Grasso

Al Presidente della Camera dei Deputati On. Laura Boldrini

Al Presidente del Consiglio dei Ministri On. Paolo Gentiloni

Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo On. Dario Franceschini

Al Presidente della Corte Costituzionale On. Paolo Grossi

Il 5 aprile sarà sottoposta all'approvazione della Camera con voto di fiducia la legge annuale per il mercato e la concorrenza che contiene l'**Articolo 68** (vedi **Allegato**) le cui disposizioni minano alla base l'attuale sistema di tutela del patrimonio culturale e il concetto stesso di patrimonio culturale.

In nome di una presunta semplificazione delle “*procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato*” l'**articolo 68 della Legge sulla concorrenza** introduce infatti alcune modifiche al *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) che eliminano dal patrimonio culturale nazionale beni che oggi ne fanno parte.

L'articolo 68 è dunque norma contraria all'articolo 9 della Costituzione, che stabilisce che “*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”.

Il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* è costruito in modo tale che i beni che compongono il patrimonio culturale, individuati dall'articolo 10, non possono lasciare in forma definitiva il territorio della Repubblica. A tal fine il *Codice* contiene una serie di norme (articoli 65 e seguenti) volte a controllare che fra le cose in uscita non vi siano beni culturali. Questi controlli sono effettuati dagli Uffici Esportazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che attualmente sono 19 sparsi su tutto il territorio, da Palermo a Milano.

Oggi i requisiti che rendono obbligatorio il passaggio negli Uffici Esportazione (articolo 65 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*) per l'uscita definitiva sono l'interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, ecc., l'essere opera di autore non più vivente, l'esecuzione da oltre 50 anni. Gli stessi che, come è ovvio, presiedono all'individuazione dei beni culturali in generale (articolo 10 del *Codice*).

L'attuale formulazione dell'articolo 10 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* definisce infatti l'ambito di individuazione dei beni culturali in base a tre elementi esterni oggettivi e facilmente conoscibili:

assetto proprietario (pubblico, di persona giuridica privata senza fine di lucro, quali, ad esempio, le fondazioni e gli enti ecclesiastici, privato), età (50 anni per tutti i beni mobili e gli immobili di proprietà privata, 70 anni per gli immobili di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fine di lucro), paternità (autore non più vivente). **I controlli sull'uscita definitiva stabiliti dall'articolo 65 del Codice sono conformi e simmetrici al dettato dell'articolo 10 e hanno quale unica motivazione quella dell'individuazione e salvaguardia di beni culturali non ancora riconosciuti come tali perché sino a quel momento incogniti all'amministrazione.**

L'articolo 68 della *Legge sulla concorrenza*

- innalza la soglia di obbligatorietà (e, per simmetria, anche i criteri per l'individuazione di tutti i beni culturali, compresi gli immobili) ai 70 anni,
- introduce - solo nella disciplina della circolazione internazionale - il nuovo parametro del **valore economico** mai prima preso in considerazione dalla normativa nazionale, sottraendo al controllo degli Uffici Esportazione tutte le cose che abbiano un valore economico inferiore a euro 13.500 indipendentemente dalla loro età ed interesse culturale.

La nuova norma stabilisce che sia l'età che il valore venale sono autocertificati dal richiedente e che su tali dati il rilascio degli attestati e certificati avvenga in automatico: nessun potere è dato agli Uffici Esportazione di controllarli verificando se la somma indicata sia congrua e se davvero il bene abbia gli anni dichiarati.

Nella disciplina attuale, il valore venale dei beni non costituisce un indice d'interesse culturale, essendo gli andamenti del mercato ondivaghi, spesso legati a fenomeni esterni che nulla hanno a che vedere con il reale valore culturale del bene. Il mercato ha leggi diverse: è influenzato dalle mode e dai gusti. Il valore di mercato non è dunque un elemento oggettivo, dato una volta per tutte, ma oscillante e mutevole nel tempo e nei luoghi. Il mercato è fatto da chi compra e chi vende. È dunque un parametro troppo empirico ed aleatorio per pretendere di affidarvi il discrimine fra ciò che è bene culturale e ciò che non lo è. Quello che il mercato stabilisce infatti non è il valore culturale dell'opera, ma la sua quotazione, ovvero la stima probabilistica che le attribuisce chi compra e scambia. Una sorta di spread, di indice di credibilità e affidabilità che nulla ha a che vedere con il valore culturale (e nemmeno con quello venale visto che può capitare che opere stimate sottosoglia vengano poi vendute in asta con valori superiori).

Oggi il valore venale è autodichiarato in sede di richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione al solo scopo di avere un prezzo sulla base del quale effettuare l'eventuale acquisto coattivo per le raccolte dello Stato. Il sistema dell'acquisto coattivo all'esportazione ha consentito allo Stato di acquisire, talvolta per poche migliaia di euro, pezzi molto importanti che sono diventati patrimonio di musei e luoghi della cultura. D'ora in poi questa possibilità è impedita all'origine, viceversa viene offerta ai musei esteri. Era ed è ancora interessante la possibilità di fare acquisti coattivi sui beni poco costosi (politica che si è sempre tenuta): comprare ad esempio per poche migliaia di euro disegni, dipinti e sculture di grandi maestri eccezionalmente importanti per il patrimonio, ma anche opere magari di nomi meno conosciuti ma fondamentali per la storia dell'arte, perché facenti parte di pale, politici, opere che un tempo ornavano chiese, cattedrali, grandi palazzi.

Il regime dell'autocertificazione dell'articolo 68 non consente più di procedere in tal senso: è infatti applicabile solo per i beni che necessitano di autorizzazione per uscire e quindi che abbiano valore venale superiore ai 13.500 euro.

Poiché il valore venale sarà dichiarato mediante autocertificazione, il risultato pratico sarà l'uscita definitiva della stragrande maggioranza dei beni che costituiscono il patrimonio culturale del nostro Paese, senza alcuna possibilità di controllo. Il patrimonio culturale diffuso che rende l'Italia unica, sarà depauperato in brevissimo tempo, senza alcun vantaggio per il mercato che, dalla sovrabbondanza di offerta risulterebbe soltanto deprezzato e svalutato, e con reale perdita per il Paese, di certo meno attrattivo in termini di turismo e sviluppo economico. La norma in esame di fatto deprime i territori, le autonomie locali, il turismo, ed è espressione di una visione ristretta e passatista del patrimonio culturale del tutto contraria all'incentivazione del mercato che pretenderebbe di favorire.

Anziché modificare la normativa di tutela, se davvero si volesse rilanciare il mercato italiano dell'arte, altri dovrebbero essere i provvedimenti da adottare: bisognerebbe intervenire sulle aliquote IVA e doganali all'importazione che in Italia sono maggiori che negli altri Paesi. La semplificazione dovrebbe essere strutturata in modo tale da attirare nel Paese il mercato internazionale dell'arte e non da farlo fiorire unicamente fuori dai nostri confini. Di fatto si incentiva l'uscita e non l'entrata. Allungare il periodo già individuato quale soglia per l'uscita dal territorio nazionale non è misura per rilanciare il mercato italiano ma soltanto per deprimerlo ulteriormente e deprecare il patrimonio di tutti.

Stabilire che d'ora in poi il patrimonio culturale della Nazione non potrà più comprendere beni che abbiano meno di 70 anni vuol dire negare in blocco tutta la cultura italiana del Novecento a partire dal secondo Dopoguerra. Non solo sotto il profilo mobiliare ma anche sotto quello immobiliare, visto che l'articolo impone il termine dei 70 anni anche per gli immobili di proprietà privata in luogo degli attuali 50. Paradossalmente mentre il mercato internazionale cerca in tutti i modi di approvvigionarsi di opere d'arte e pezzi di design italiani degli anni '50 e '60, il Paese di provenienza se ne libera dimostrandosi incapace di comprenderne il vero valore culturale e anche economico. Difficile credere che sul lungo periodo una così scarsa "autostima" possa giovare al mercato internazionale dell'arte. Di certo non aiuta quello interno.

L'articolo 68 della Legge sulla concorrenza, restringendo gli ambiti di applicabilità del Codice dei beni culturali, di fatto elimina dal patrimonio culturale della Repubblica, costituzionalmente garantito dall'articolo 9, un'ampia e importante fetta di beni mobili e immobili (che peraltro nulla hanno a che vedere con la circolazione internazionale degli oggetti d'antiquariato) che oggi vi rientrano e/o possono rientrare: tutti i beni, ivi compresi quelli di proprietà pubblica ed ecclesiastica, che oggi hanno fra i 50 e i 70 anni e gli immobili di proprietà privata che oggi hanno fra i 50 e i 70 anni non saranno più protetti né proteggibili.

Non solo. Introducendo in maniera asimmetrica, vale a dire soltanto in relazione alle norme che regolano la circolazione internazionale, un elemento sinora mai preso in considerazione dalla nostra legislazione quale il valore venale, stabilisce a priori la possibilità di uscita definitiva dai confini del Paese di beni culturali soltanto perché autocertificati con un prezzo inferiore ai 13.500 euro.

Se l'articolo 10 stabilisce che determinate cose sono beni culturali indipendentemente dal prezzo e la Costituzione sancisce il principio secondo cui la Repubblica tutela il patrimonio culturale della nazione, il fatto che la nuova formulazione dell'articolo 65 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ammetta la perdita di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 10 è profondamente anticostituzionale.

Pare schizofrenico, contrario a ogni logica che la stessa identica cosa possa essere bene culturale ai sensi dell'articolo 10 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e non esserlo ai sensi dell'articolo 65, e dunque essere dichiarata d'interesse culturale e sottoposta a tutela a termini del procedimento di cui all'articolo 10 e seguenti del *Codice* ad eccezione del caso in cui in cui l'amministrazione ne sia venuta a conoscenza in virtù di una richiesta di uscita definitiva dai confini nazionali. Con le ovvie e inevitabili disparità di trattamento fra cittadini (a disfavore dei proprietari e a favore dei mercanti).

PER QUESTO SI CHIEDE CHE L'ARTICOLO 68 SIA STRALCIATO DALLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA IN APPROVAZIONE E I SUOI CONTENUTI RIDISCUSSI NELLE OPPORTUNE SEDI.

Allegato

ARTICOLO 68 DELLA LEGGE - TESTO
Art. 68.
<i>(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)</i>
1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « <i>d-bis</i>) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera <i>d-bis</i>), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera <i>d-bis</i>), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;
e) all'articolo 54:
1) al comma 1, lettera <i>d-ter</i>), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,» sono soppresse;
f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;
g) all'articolo 65:
1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 3, lettera a), la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

<p>3) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita: a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d); b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1. 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;</p>
<p>h) all'articolo 68:</p>
<p>1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;</p>
<p>2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;</p>
<p>i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;</p>
<p>l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».</p>
<p>2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:</p>
<p>a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;</p>
<p>b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.</p>